



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 22/10/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 15 settembre 2009, n. 480

Determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale del Dirigente dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA Società ECO.IMPRESA srl. Rettifica D.D. n. 245/2009 e sostituzione D.D. n. 450/2009.

L'anno 2009 addì 15 del mese di Settembre in Modugno (BA) presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia,

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO
TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO-IPPC-AIA,
ING. GENNARO ROSATO

premessi che con il presente atto procede alla rettifica della Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 245/2009 e ad annullare la precedente Autorizzazione di rettifica della stessa, adottata con D.D. n. 450/2009.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- vista in particolare la Determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.R. n. 10/07 ai dirigenti f.f.

ADOTTA IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Visto il D.M. 03/08/05: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

Viste:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

inoltre, visti

- L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- L. 244/07 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/03: “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti” e s.m.i.;
- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: “D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”;
- Decreto del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 28 dicembre 2006, n. 246. Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti Speciali e Pericolosi. Adozione.

preso atto:

- della propria Determinazione Dirigenziale n. 245 del 12 maggio 2009, rilasciata alla ECO.IMPRESA Srl, con sede legale in Ostuni (BR) alla Zona Industriale, Strada Comunale “Sansone-Monticelli”, per l’impianto complesso, ivi ubicato, (Cod. IPPC 5.1 e 5.3) di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- della nota della Società ECO.IMPRESA Srl, del 23 luglio 2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 9279 del 31 luglio 2009, con la quale la Società comunicava che: “a seguito dell’esame del provvedimento A.I.A. ... da voi rilasciato, sono state ravvisate alcune discordanze tra quanto richiesto e documentato in fase d’istruttoria, rispetto a quanto riportato nell’autorizzazione.” elencando una serie di osservazioni che si riportano nel seguito:

A) Il provvedimento AIA, alle pagg. 3-6/9, così testualmente recita “Considerato che, il linea con gli obiettivi previsti dall’artt. 179 e 181 del DLgs 152/06 e s.m.i., si ritiene di dover escludere, dalla presente Autorizzazione, alcuni codici CER relativi ai rifiuti non pericolosi, per i quali è tecnicamente consentito l’avvio a recupero di materia;”.

Tale prescrizione è condivisa dalla ditta, ma si chiede di applicarla solo dopo attestazione da parte del produttore del rifiuto dell’impossibilità di avvio al recupero.

B) Nel paragrafo 5.1. “Condizioni di esercizio” di cui all’Allegato A del provvedimento AIA, alla pag. 7 di 49, con riferimento alla ricezione massima giornaliera ed al trattamento giornaliero (D9 - D13 - D14), è stata stabilita una suddivisione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tale suddivisione non permette di ottimizzare al massimo i trasporti, i flussi giornalieri di ingresso/uscita, le lavorazioni interne di impianto, eventuali attività di bonifica, altre esigenze di conferimento visto anche il servizio di pubblica utilità svolto dalla ditta.

C) Nel paragrafo 6.0 “Prescrizioni di carattere generale” di cui all’Allegato A del provvedimento AIA, alla pag. 43/49, vi è la seguente prescrizione:

“Il Gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: ...omissis...

a) garantire che l’avvio al trattamento di rifiuti per le attività D9, D13 e D14 venga effettuato entro 2 giorni lavorativi a partire dalla data di ingresso all’impianto;” ...omissis..

Il tempo di 2 giorni potrebbe non consentire, ad esempio, la verifica analitica sull’efficienza dei trattamenti oppure non bastare per il processo di maturazione dei rifiuti inertizzati. Pertanto, si richiede almeno per le operazioni D9, limitatamente alla inertizzazione, per operare al meglio, nel rispetto della tutela e sicurezza ambientale, almeno un tempo utile massimo di 8 giorni lavorativi.

D) Nell’Allegato C, Sezione A “Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi”, lettera A “Miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi” (pag. 2 di 36 del provvedimento AIA), rispetto a quanto indicato nello “Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto” inoltrato all’autorità competente come documento integrativo a seguito della I^a Conferenza di Servizi (prot. Ufficio n.2745 del 12/02/2008), mancano i seguenti codici CER:

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

10 12 06 stampi di scarto

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 09 imballaggi in materia tessile

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

Si richiede l’introduzione nel provvedimento AIA dei codici CER sopra elencati.

E) A conclusione della Sezione A, alla pag. 8 di 36, l’autorità competente ha imposto le seguenti prescrizioni:

...omissis... “La miscelazione dei rifiuti dovrà avvenire fra rifiuti con stato fisico uguale.

La miscelazione dei rifiuti fuori specifica (codici CER con ultime 2 cifre “99”) potrà avvenire fra classi

merceologiche di provenienza omogenee, rappresentate dalle prime 2 cifre del codice CER (ad es. potrà miscelarsi 100899 con 100999, mentre non è possibile 100899 con 080499).” ...omissis...

Tali prescrizioni rappresentano un limite alla potenzialità dell'impianto, infatti, ad esempio, pur essendo la ditta autorizzata alla miscelazione in deroga, il non poter miscelare fra di loro rifiuti con stato fisico diverso (ad esempio rifiuti solidi polverulenti con rifiuti fangoso palabili e/o liquidi) non favorisce il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, fermo restando che tale attività sarà sempre effettuata con la finalità di rendere più sicuro lo smaltimento si richiede che almeno sia possibile la miscelazione fra solidi polverulenti e fangosi palabili al fine di ridurre il tenore di umidità facilitandone le operazioni di movimentazione e trasporto

F) Nell'Allegato C, Sezione B "Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di miscelazione di rifiuti speciali pericolosi", lettera B "Miscelazione di rifiuti speciali pericolosi", sublettera B1 (pag. 9 di 36 del provvedimento AIA), rispetto a quanto indicato nello "Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto" inoltrato all'autorità competente come documento integrativo a seguito della I^a Conferenza di Servizi (prot. Ufficio n.2745 del 12/02/2008), mancano i seguenti codici CER:

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori

Si richiede l'introduzione nel provvedimento AIA dei codici CER sopra elencati. Le operazioni di miscelazioni avverranno per classi omogenee (ad es. fra loro oli clorurati)

G) A conclusione della sublettera B1, alla pag. 17 di 36, l'autorità competente ha imposto le seguenti prescrizioni:

...omissis... "La miscelazione dei rifiuti dovrà avvenire fra rifiuti con stato fisico uguale." ...omissis...

Tali prescrizioni rappresentano un limite alla potenzialità dell'impianto, infatti, ad esempio, pur essendo la ditta autorizzata alla miscelazione in deroga, il non poter miscelare fra di loro rifiuti con stato fisico diverso (ad esempio rifiuti solidi polverulenti con rifiuti fangoso palabili e/o liquidi) non favorisce il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, fermo restando che tale attività sarà sempre effettuata con la finalità di rendere più sicuro lo smaltimento si richiede che almeno sia possibile la miscelazione fra solidi polverulenti e fangosi palabili al fine di ridurre il tenore di umidità facilitandone le operazioni di movimentazione e trasporto.

H) Nell'Allegato C, Sezione C "Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi", lettera C "Miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" (pag. 23 di 36 del provvedimento AIA), rispetto a quanto indicato nello "Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto" inoltrato all'autorità competente come documento integrativo a seguito della I^a Conferenza di Servizi (prot. Ufficio n.2745 del 12/02/2008), mancano i seguenti codici CER:

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
Si richiede l'introduzione nel provvedimento AIA dei codici CER sopra elencati.

- della nota della Società ECO.IMPRESA Srl, del 3 settembre 2009, che si riporta nel seguito:

A seguito dell'esame del provvedimento A.I.A. Determinazione Dirigenziale n.245 del 12/05/2009 già notificato e dalla presa visione della rettifica Dirigenziale 450 non ancora notificato, sono state ravvisate alcune discordanze tra quanto richiesto e documentato in fase d'istruttoria, rispetto a quanto riportato nell'autorizzazione. Si riportano di seguito alcune osservazioni, rispetto alle quali si richiede un riscontro celere, al fine di poter superare ogni dubbio e poter rendere esecutivo il provvedimento autorizzativo, depositando le polizze fideiussorie presso gli organi competenti.

Nel paragrafo 2.0 "Inquadramento urbanistico, territoriale, idrogeologico, sismico" di cui all'Allegato A del provvedimento AIA alla pag. 4 di 49, con riferimento ai dati catastali dell'impianto complesso IPPC della ECO.IMPRESA Srl, è riportato erroneamente il "COMUNE DI DELICETO"

L'elenco dei CER della sublettera B1 riporta i rifiuti Pericolosi, in tal punto alla pag. 17 di 36 del provvedimento AIA si fa più volte riferimento a rifiuti non pericolosi. Lo stesso dicasi per la sublettera B2 pag. 19 di 36.

Si richiede inoltre l'inserimento dei seguenti codici CER :

Nell'Allegato C, Sezione A "Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi", lettera A "Miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi" (pag. 2 di 36 del provvedimento AIA), rispetto a quanto indicato nello "Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto" inoltrato all'autorità

competente come documento integrativo a seguito della I^a Conferenza di Servizi (prot. Ufficio n.2745 del 12/02/2008), mancano i seguenti codici CER:

02 01 10 rifiuti metallici

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 03 01 scarti di corteccia e legno

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 07 imballaggi in vetro

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 07 metalli misti

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti

Nell'Allegato C, Sezione B "Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di miscelazione di rifiuti speciali pericolosi", lettera B "Miscelazione di rifiuti speciali pericolosi", sublettera B1 (pag. 9 di 36 del provvedimento AIA), rispetto a quanto indicato nello "Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto" inoltrato all'autorità competente come documento integrativo a seguito della I^a Conferenza di Servizi (prot. Ufficio n.2745 del 12/02/2008), mancano i seguenti codici CER:

08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
16 01 07* filtri dell'olio
16 01 08* componenti contenenti mercurio
16 01 09* componenti contenenti PCB
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Dalla visione e, non ancora notificato Provvedimento di rettifica - Determinazione Dirigenziale n.450 alla pag 6 punto H si cita erroneamente l'Allegato C, Sezione B, lettera B, sublettera B1 anzichè Allegato C, Sezione C "Elenco codici rifiuto da avviare alle operazioni di miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi", lettera C "Miscelazione e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" (pag. 23 di 36 del provvedimento AIA), rispetto a quanto indicato nello "Schema riassuntivo per ogni codice CER del trattamento (miscelazione e/o inertizzazione) a cui il rifiuto può essere sottoposto" inoltrato all'autorità competente come documento integrativo a seguito della I^a Conferenza di Servizi (prot. Ufficio n.2745 del 12/02/2008), mancano i seguenti codici CER:

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
13 08 02* altre emulsioni
16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi

Si chiede inoltre la rettifica nel provvedimento AIA del Nominativo dell'Amministratore UNICO come da nostra precedente

considerato che

- a seguito di approfondita istruttoria svolta dall'Ufficio IPPC/AIA, si è ritenuto che:
 - per quanto concerne la prima nota della Società (prot. n. 9279 del 31 luglio 2009):
 - le osservazioni elencate alle lettere C, D, F ed H siano corrette e dunque degne di accoglimento;
 - le ulteriori osservazioni non siano accoglibili per i seguenti motivi:
 - lettera A: contrario a quanto previsto per legge;
 - lettera B: contrario alla normativa che regola la VIA e l'AIA;
 - lettera E: non sono evidenziate adeguate caratteristiche dei presidi ambientali applicati, tali da far fronte alle possibili maggiori incompatibilità derivanti dalla miscelazione di rifiuti appartenenti a classi CER diverse;
 - lettera G: non sono evidenziate adeguate caratteristiche dei presidi ambientali applicati, tali da far fronte alle possibili maggiori incompatibilità derivanti dalla miscelazione di rifiuti con differente stato fisico;
- le osservazioni contenute nella seconda nota della Società del 03/09/09 siano corrette e dunque degne di accoglimento;

pertanto, quanto sopra rappresentato

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:
dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

di modificare e rettificare le seguenti parti della Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 245 del 12 maggio 2009 di AIA, rilasciata in favore della Società ECO.IMPRESA Srl:

1. Nell'Allegato A, paragrafo 6.0, a pag. 43 di 49, alla lettera (b) viene sostituita la seguente:
"b) garantire che l'avvio al trattamento di rifiuti per le attività D9, D13 e D14 venga effettuato entro 2 giorni lavorativi a partire dalla data di ingresso all'impianto. Tale limite temporale potrà essere portato a giorni 8 limitatamente alle sole operazioni D9 di inertizzazione.";

2. Nell'Allegato C, Sezione A, lettera A, all'elenco dei "Codici CER in entrata", vanno aggiunti i seguenti:

- "02 01 10 rifiuti metallici
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 10 12 06 stampi di scarto
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 17 02 01 legno

17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 07 metalli misti
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti”

3. Nell’Allegato C, Sezione B, lettera B, sublettera B1 all’elenco dei “Codici CER in entrata”, vanno aggiunti i seguenti:

“08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16

06 03
 10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB

 13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
 13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

 13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
 13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
 13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori
 13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
 13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
 16 01 07* filtri dell'olio
 16 01 08* componenti contenenti mercurio
 16 01 09* componenti contenenti PCB
 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio”

4. Nell'Allegato C, Sezione C, lettera C, all'elenco dei “Codici CER in entrata”, vanno aggiunti i seguenti:

“07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
 08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
 08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
”

5. nell'Allegato A della D.D. n. 245/2009 a pag. 3 di 49 come “responsabile legale” e come “referente IPPC” il nominativo “Francesco Nosarti” è sostituito da “Cosimo Patisso”;

6. nell'Allegato A della D.D. n. 245/2009 a pag. 4 di 49 le parole “COMUNE DI DELICETO” sono sostituite dalle parole “COMUNE DI OSTUNI”;

7. nell'Allegato C della D.D. n. 245/2009 sia alla pag. 17 di 36 che alla pag. 19 di 36 le parole “Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti non pericolosi, secondo quanto riportato nell'allegato B.” sono sostituite da “Si prescrive, inoltre, il rispetto delle condizioni di compatibilità chimica nella miscelazione dei suddetti rifiuti pericolosi, secondo quanto riportato nell'allegato B.”

8. di confermare la restante parte determinata con il succitato atto dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 245/2009, rilasciato dall'Ufficio AIA;

9. di annullare la precedente D.D. n. 450/2009 di rettifica della D.D. n. 245/2009 e a tutti gli effetti sostituire la stessa col presente provvedimento di rettifica;

10. di rendere il presente provvedimento dirigenziale immediatamente esecutivo;

11. che la Società è tenuta a presentare alla Provincia di Brindisi le garanzie finanziarie, come previste nella D.D. n. 245 del 12 maggio 2009, entro 14 giorni dal rilascio del presente provvedimento amministrativo, in considerazione dell'avvenuta modifica del citato atto dirigenziale n. 245/2009;

12. Di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento amministrativo presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Ostuni;

13. di notificare a cura del Servizio Ecologia il presente provvedimento alla ECO.IMPRESA, s.c. “Sansone-Monticelli”, Ostuni ZI (BR);

14. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Ostuni, all'ARPA Puglia - Direzione Generale e Dipartimento provinciale di Brindisi - alla ASL-BR, ai Settori regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche, Industria e Energia, Agricoltura, affinché prendano atto dell'avvenuta modifica e rettifica dell'atto di autorizzazione n. 245/2009;

15. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

16. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P;

Il Dirigente dell'Ufficio IPPC/AIA
ing. Gennaro Rosato
